

Affidamento in Concessione in uso e la gestione dell'impianto sportivo

.....

L'anno..... Del mese di Il giorno..... Presso la sede del Comune di Vittoria – Direzione Servizi alla Persona, ubicata in via P. Umberto, 86 si sono riuniti:

Il Dirigente della Direzione Servizi alla Persona del Comune di Vittoria (Cod. Fisc.: 82000830883 P.I.: 00804320885) Dott. Salvatore Guadagnino il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto esclusivamente a nome e nell'interesse del Comune che rappresenta.

Il Signor _____ nato a _____ il _____ Cod. Fisc. _____
Residente a _____ in via _____ in qualità di Legale
Rappresentante della A.S.D. _____ con sede legale in _____ Via
_____ C. F./P.I. Associazione _____ affiliata alla
Federazione Sportiva/ Ente di Promozione Sportiva _____ iscritta al
Registro Coni n. _____

Art. 1 – Oggetto e durata della concessione

1. Il presente capitolato ha per oggetto la concessione in uso e gestione dell'Impianto Sportivo Comunale denominato <<.....>> sito
2. Il Concessionario dovrà assicurare quanto previsto al successivo Art.6 del presente Capitolato .
3. La durata della concessione è pari ad anni ... (....) dal al E' escluso il tacito rinnovo.
4. E' previsto il rinnovo espresso per un numero di anni pari alla durata originaria della concessione previa richiesta scritta da indirizzare alla Direzione competente entro tre mesi prima della fine della presente convenzione. Viceversa, se non si intende continuare il rapporto di concessione, si dovranno consegnare le chiavi della struttura entro la fine del mese successivo alla data di scadenza della concessione stessa o precedentemente in caso di rinuncia.

Art. 2 – Accettazione dell'incarico di gestione in concessione

Il soggetto proprietario della struttura sportiva in concessione rimane il Comune di Vittoria, con funzioni di indirizzo, di controllo e di partecipazione alla programmazione.

Il Concessionario accetta in concessione la gestione dell'impianto sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo nel rispetto delle

condizioni e dei termini di cui al presente capitolato e nel rispetto della proposta di gestione pluriennale presentata nell'ambito della selezione pubblica prevista.

Art. 3 – Programmazione delle attività sportive e ricreative

1. Il Concessionario trasmette all'Amministrazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il programma dettagliato di utilizzo dell'impianto sportivo per la stagione sportiva dell'anno successivo. Per il primo anno di gestione si intende quello presentato in sede di offerta tecnica.
2. Sono escluse dal suddetto programma le attività dipendenti da calendari che, alla data del 30 giugno, siano ancora in corso di definizione in quanto in attesa di convalide da parte delle Federazioni o di calendari sovraterritoriali.
3. Per tali attività il Concessionario ne trasmette la programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali.
4. Il programma dettagliato di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura dell'impianto sportivo, gli orari riservati alla pratica sportiva, i campionati che si disputano, le associazioni terze che usufruiscono dell'impianto, articolati in modo da garantire il servizio a favore della libera utenza e una quota oraria di utilizzo da parte del Comune al fine di garantire la fruibilità pubblica e sociale. Tale piano dovrà essere autorizzato dall'Ente proprietario.
5. L'Amministrazione può formulare eventuali proposte di modifica e/o di integrazione del suddetto programma in qualsiasi momento dell'anno per far fronte a nuove sopraggiunte esigenze.
6. Nel caso in cui il Concessionario non intenda accogliere le proposte di modifica e/o integrazione del programma presentato deve darne comunicazione all'Amministrazione entro i successivi 10 (dieci) giorni, dandone puntuale motivazione. In mancanza le suddette proposte si intendono accolte, in alternativa potrà rinunciare alla concessione.
7. Al fine della verifica dell'attuazione della proposta di gestione pluriennale di cui al precedente comma 1, il Concessionario trasmette all'Amministrazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, relazione analitica riportante i dati numerici relativi all'utilizzo dell'impianto sportivo (numero utenti distinti per tipologia di attività svolta, tariffe applicate, numero accessi alle strutture, ecc.) nell'anno sportivo precedente.

Art. 4 – Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo dell'impianto

1. Il Concessionario si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente Art.3, a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo, da parte del pubblico, dell'impianto sportivo.
2. Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) accesso incondizionato e gratuito all'Amministrazione per attività organizzate direttamente dall'Amministrazione o con il patrocinio della stessa e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse; utilizzo gratuito per le scuole.
 - b) il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto sportivo ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art.5 – Oneri dell'Amministrazione

1. Sono a carico dell' Amministrazione gli interventi di manutenzione straordinaria non indicati nella proposta tecnica a carico del concessionario purché non conseguenti ad incuria o dolo del Concessionario;
2. Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione (mediante comunicazione scritta) di provvedere ad effettuare i lavori necessari; l'ufficio competente preventivamente effettua un proprio sopralluogo ispettivo, determinando in tal senso una quantificazione dei lavori oggetto di richiesta e valutando l'intervento.

Art.6 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario si obbliga:
 - a) a sottoscrivere entro il termine fissato dall'Amministrazione il verbale di stato di consistenza dell'impianto;
 - b) a non svolgere nell'impianto e nelle pertinenze alcuna attività che contrastino con quanto previsto nel piano gestionale, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;
 - c) ad assumere la custodia, apertura e chiusura, sorveglianza dell'impianto e delle attrezzature, durante l'utilizzo dell' impianto da parte dell'utenza;
 - d) a segnalare immediatamente e per iscritto all' Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività; fermo restando che il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «*servizio pubblico*» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore;
 - e) a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione;
 - f) ad applicare le tariffe ordinarie , autorizzate dall'Amministrazione per l'utilizzazione dell'impianto da parte di terzi;
 - g) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture ed ai campi da gioco come specificato anche all'Art.4 c.2;
 - h) a effettuare gli interventi e a sostenere le spese per gli interventi manutentivi di cui all'offerta tecnica per il buon funzionamento dell'impianto oggetto della presente concessione;
 - i) ad assumere a proprio carico tasse e imposte ai sensi della vigente normativa nazionale e regolamentare locale, ivi comprese i tributi comunali ;
 - j) ad assumere a proprio carico le spese di pulizia dei locali e dell'impianto sportivo e di custodia;
 - k) ad attivare, a proprie cure e spese, un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti ;
 - l) a dotarsi di dispositivi DAE ai sensi della normativa vigente;
 - n) a effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della concessione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque a eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso o indennizzo;

- o) a condurre e a mantenere in perfette condizioni ed efficienza tutti gli impianti tecnologici, termici e di produzione di acqua calda;
 - p) a curare e a provvedere al taglio dell'erba di tutte le aree verdi di pertinenza, effettuando altresì la potatura di piante/arbusti/siepi e la rimozione di sterpaglie ;
 - q) ad attuare le eventuali migliorie approvate in sede di offerta, considerate parti integranti e sostanziali della presente concessione;
 - r) a osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.
 - s) nelle ore antimeridiane gli impianti sportivi comunali dovranno essere messi gratuitamente a disposizione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta al Comune e da questi autorizzato;
 - t) a garantire la fruizione dell'impianto ad associazioni terze per un numero di ore settimanali pari a 8 (otto) ore al fine di assicurare la fruibilità pubblica e sociale degli impianti;
 - u) a consegnare all'Ufficio Sport, entro la scadenza del primo anno di concessione, una relazione sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta nell'anno precedente, con relativa rendicontazione e l'eventuale ricevuta di pagamento del canone concessorio per l'anno sportivo successivo;
2. Il Concessionario mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.

Art. 7 – Interventi di manutenzione e adempimenti del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a provvedere a propria cura e spese agli interventi di ripristino dell'uso e della funzionalità dell'impianto, come meglio descritti nella relazione tecnica posta nella documentazione di gara e ad osservare tutte le misure di sicurezza in materia sanitaria e di utilizzo dei dispositivi di protezione riguardo all'adeguamento della struttura alle norme diramate dal Servizio Sanitario Nazionale per il contrasto della diffusione del virus Covid – 19.
2. Il Concessionario è tenuto a provvedere in maniera adeguata, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie, per numero, caratteristiche e dimensioni, a un corretto espletamento della attività.
3. Il Concessionario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviette di carta monouso, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.
4. La pulizia e la manutenzione dell'impianto dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
5. E' fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione Comunale.
6. Per la conduzione dell'impianto e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, fermo restando che l'Amministrazione rimarrà estranea a qualsiasi rapporto con essi e indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 8 – Attività complementari

1. Nell'impianto sportivo il Concessionario può svolgere, a condizione che non vengano

pregiudicati i servizi oggetto della presente concessione e previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale, quale a titolo esemplificativo:

- la gestione di attività finalizzata a qualsiasi titolo alla cura ed al benessere del corpo;
- la promozione ed organizzazione di eventi sportivi e di manifestazioni ed eventi di ogni genere;
- la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di formazione umana.

7. Il Concessionario può condurre la gestione dei suindicati servizi purché a norma con le disposizioni vigenti in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria;

8. Eventuali spese di arredo e di adeguamento per lo svolgimento di suddetti servizi sono a totale carico del Concessionario. Alla scadenza della presente concessione gli arredamenti e quant'altro rimarranno di proprietà dell'Amministrazione;

9. Al Concessionario è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, nell'ambito dell'impianto sportivo, distributori automatici di bevande e alimenti previa autorizzazione;

10. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.8 del 21/10/2013 e s.m.i. è fatto divieto di installare, in alcun spazio o area della complessiva struttura (interna ed esterna all'edificio), slot-machine o apparecchi simili per scommesse e per il gioco d'azzardo lecito ai sensi dell'art. 110, comma 6 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 *“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*.

Art. 9 – Modalità di esercizio delle attività complementari

1. Per lo svolgimento delle attività complementari previste nel precedente art. 8 il Concessionario deve ottenere apposito atto di assenso da parte dell'Amministrazione nel rispetto delle norme di riferimento (norme amministrative, commercio, sanitarie, tulp, etc.):

Art. 10 – Strumenti di controllo degli interventi

1. Il Concessionario deve presentare al Comune con cadenza annuale entro il termine del di ogni anno della durata della concessione l'elenco dei lavori di manutenzione attuati.

2. Il Concessionario è obbligato a fornire entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Comune riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.

3. L'Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere all'impianto sportivo in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

- a) l'esatta osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nel capitolato;
- b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
- c) la modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione di cui al precedente Art.7.

4. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti dell'impianto, l'Amministrazione intima al Concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente concessione e comunque necessari a garantire la sicurezza.

5. Nelle more di realizzazione di eventuali interventi volti al ripristino della sicurezza nell'impianto sportivo, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso da parte degli utenti fruitori.

Art. 11 – Controllo di qualità del servizio

1. L'amministrazione si riserva di eseguire la supervisione e il controllo esterno sul processo di erogazione del servizio ed in particolare si riserva di effettuare :

- l'esecuzione di sopralluoghi e di riferirne i risultati in forma scritta, con evidenza fotografica;
- le verifiche ispettive per effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli con proprio personale qualificato, per verificare il servizio fornito dal Concessionario .

1. Il Concessionario è obbligato a fornire al personale addetto ai controlli tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso ad ogni parte degli immobili, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

2. Il personale del Concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati. A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo:

- controllo sulle condizioni ed idoneità all'uso anche sotto il profilo igienico-sanitario di ogni ambiente e spazio degli immobili;
- controllo sulla pulizia dei locali, dei campi e spazi all'aperto delimitati dalla recinzione degli immobili;
- controllo sulle condizioni del locale infermeria;
- controllo sull'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria;
- controllo sugli orari di apertura al pubblico;
- controllo sull'esposizione al pubblico dei prezzi e sulla loro regolare applicazione;
- controllo del rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito allo stato dei luoghi e delle attrezzature presenti;
- controllo sulla corretta esposizione dei piani di evacuazione di cui al decreto legislativo n. 81/2008 successive modificazioni e di cui al D.M. 10 marzo 1998 "*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*"

Art. 12 – Tutela degli addetti

1. L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione.

2. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso propri eventuale dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e darne comunicazione all'amministrazione in caso di richiesta di chiarimenti.

Art. 13 – Gestione della sicurezza - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - D.M. 10 Marzo 1998

1. Per tutta la durata della concessione, il Concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. "*Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori*".

2. Per tutta la durata della concessione, Il Concessionario è tenuto, in attuazione dell'Art. 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi degli attestati previsti per legge.

3. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicati all'ufficio sport e all'ufficio tecnico comunale con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

4. Il Concessionario deve provvedere a rispettare tutte le disposizioni contenute nel D.M. 10 Marzo 1998, in particolare a predisporre il piano di emergenza finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare e sorvegliare sul mantenimento dei presidi antincendio (esempio estintori), segnalando tempestivamente all'ufficio sport e all'ufficio tecnico comunale eventuali mancanze o problemi.

Art. 14 – Responsabilità e assicurazioni

1. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

2. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

3. A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

4. L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo dall'esecuzione dell'attività oggetto della concessione. Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente concessione, deve stipulare, una polizza assicurativa per responsabilità civile, emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione della presente concessione, con un massimale per sinistro non inferiore a Euro 100.000,00. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico dell'aggiudicatario.

5. Detta polizza deve tenere indenne il Concessionario anche per:

■ morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone, autorizzati ad accedere all'impianto sportivo, ed a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto della presente concessione;

■ i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della presente concessione.

6. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.

7. Competerà al Concessionario la stipulazione di polizza "*rischio locativo*", tenuto conto del valore di riqualificazione dell'immobile e dei beni mobili presenti.

8. Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata della concessione e copia delle medesime deve essere depositata presso il Comune. Le polizze devono essere automaticamente rinnovabili, "*a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale*". Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all'Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà del medesimo. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.

9. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, deve ogni anno consegnare all'Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

Art.15 Tariffe di accesso, installazioni ed attività pubblicitarie

1. Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe concordate ed approvate dall'Amministrazione per l'accesso e per l'uso dell'impianto (contestualmente alla programmazione di cui all'Art.3c.1).

2. E' consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo previo benestare dell'Amministrazione Comunale per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie; inoltre, prima dell'installazione di qualsiasi manufatto pubblicitario che per tipologia sia soggetto ad autorizzazione edilizia, dovrà essere inoltrata, a cura e spese del Concessionario, apposita richiesta al Comune.

3. La pubblicità all'interno è subordinata alla corresponsione dell'imposta sulla pubblicità nella misura vigente da versare al Comune in rapporto alla superficie ed alla durata delle esposizioni pubblicitarie effettuate.

4. I cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico e dovranno essere di materiale non contundente e, comunque, tali da non poter essere divelti ed usati come armi improprie.

5. L'Amministrazione è esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario e per la rimozione dello stesso. Che deve avvenire al momento della riconsegna dell'impianto.

6. I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente concessione.

7. Il Concessionario, se richiesto dall'Amministrazione, metterà a disposizione spazi pubblicitari idonei in forma gratuita per l'affissione di materiale informativo relativo all'attività istituzionale dell'Ente;

Art. 16 – Canone concessorio ricognitivo per la concessione e relazioni annuali

1. Il Concessionario versa al Comune con cadenza annuale entro il di ogni anno il canone concessorio ricognitivo contenuto nell'offerta economica, aggiudicata in sede di gara che è di € (.....) su c/c n. 11380979 servizio di tesoreria comunale, causale canone concessorio per la concessione dell'Impianto “.....”. Copia della ricevuta del primo pagamento effettuato, dovrà essere consegnata agli Uffici Comunali prima della firma del contratto di concessione.

2. il Concessionario trasmette all'Amministrazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il programma dettagliato di utilizzo dell'impianto sportivo per la stagione sportiva dell'anno successivo. Per il primo anno di gestione si intende quello presentato in sede di offerta tecnica .

3. il Concessionario trasmette all'Amministrazione, entro il di ogni anno, relazione analitica riportante i dati numerici relativi all'utilizzo dell'impianto sportivo (numero utenti distinti per tipologia di attività svolta, tariffe applicate, numero accessi alle strutture, ecc.) nell'anno sportivo precedente.

Art. 17 – Restituzione dell'impianto sportivo

1. Il concessionario deve riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento.
2. All'atto della riconsegna all'Amministrazione dell'impianto sportivo e dei beni mobili annessi deve essere redatto, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il Dirigente competente il processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.
3. Il Concessionario, in considerazione degli obblighi da esso assunti in materia di manutenzione, avrà il dovere di riconsegnare a fine contratto l'impianto sportivo nella sua complessità, impianti tecnologici, arredi ed attrezzature funzionanti ed in buono stato di manutenzione, rispondendo direttamente per l'eventuale mancanza di tutti o parte di essi, come risulterà da atto di riconsegna da redigersi in contraddittorio tra le parti; ogni danno accertato comporterà per il Concessionario l'obbligo del risarcimento;
4. Al momento della scadenza della concessione, ivi comprese le ipotesi di risoluzione di cui all'Art.19 e di recesso di cui all'Art.21, tutte le opere e le attrezzature - anche quelle mobili realizzate o acquistate dal Concessionario passeranno in piena proprietà del Comune senza che alcun indennizzo, rimborso o altro sia dovuto al Concessionario.

Art. 18 – Cessione e subaffidamento

1. E' vietata la cessione delle attività oggetto della presente concessione, salvo risoluzione della concessione come specificato negli Art.8 e Art.9 .
2. Il Concessionario può concedere a terzi l'utilizzo temporaneo dei campi previo apposito pagamento di tariffa, così come stabilito nel piano tariffario presentato ed approvato dall'Amministrazione.
- 3 Per l'esecuzione dei lavori di cui all'Art.7, il concessionario si impegna ad ottemperare a quanto previsto nel Codice dei contratti in merito all'affidamento lavori.

Art. 19 – Risoluzione della concessione

1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della concessione il verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - a) sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 5 giorni consecutivi;
 - b) mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto;
 - c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti ;
 - d) subaffidamento a terzi
 - e) cessione a terzi in toto o in parte del servizio;
 - f) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla concessione;
 - g) violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
 - h) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente concessione nei termini previsti.

Art. 20 – Recesso.

1. L'Amministrazione potrà recedere dalla concessione, con preavviso non minore di 2 mesi, per motivi di pubblico interesse, o per particolari situazioni di gravità con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione A/R da parte del concessionario in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. Il Concessionario potrà recedere dal contratto di concessione per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali e di gestione con preavviso non minore di 6 mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

Art. 21 – Rinnovo

E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

È previsto il rinnovo per un numero di anni pari alla durata originaria della concessione previa richiesta scritta da indirizzare alla Direzione competente entro tre mesi prima della fine del comodato d'uso. Viceversa, se non si intende continuare il rapporto di concessione, si dovranno consegnare le chiavi della struttura entro la fine del mese successivo alla data di scadenza della concessione stessa.

Art. 22 – Foro competente.

Tutte le controversie che possono insorgere nell'interpretazione contrattuale e/o in sede di attuazione della presente concessione, non definite dalle parti, sono devolute al Giudice Ordinario del Foro competente di Ragusa ai sensi delle vigenti norme del Codice di Procedura Civile.

Art. 23 – Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dalla presente concessione, si rinvia alle norme vigenti in materia

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente
Direzione Servizi alla Persona